

IN QUESTO NUMERO

1. Immobiliare Confagricoltura Bologna s.r.l. "Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci".
2. Al via le istanze di richiesta del contributo a fondo perduto ai sensi del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020).
3. D.Lgs 102/2004 – DANNI CAUSATI DALL'ORGANISMO NOCIVO HALYOMORPHA HALYS (cimice asiatica).
4. Datori agricoli: Denuncia mensile INPS UNIEMNS – POSAGRI. Entrata in vigore.
5. Importi unitari campagna 2019. Premio zootecnia.
6. Raccolta firme "COLTIVARE IL PROGRESSO SCIENTIFICO: LE COLTURE SONO IMPORTANTI!".
7. Contributi INPS : quadro riassuntivo sospensione dei versamenti per Aziende agricole datrici di lavoro.
8. Esonero contributi giovani lavoratore autonomi agricoli.



1) Immobiliare Confagricoltura Bologna s.r.l. "Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci".

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale è convocata, in prima convocazione, per il giorno 21/06/2020 alle ore 6,00 e in seconda convocazione, per il giorno **venerdì 26 giugno alle ore 11,00** tramite collegamento via teams, l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali

Stante l'emergenza COVID 19 l'assemblea si svolgerà in videoconferenza utilizzando la piattaforma TEAMS

Per poter partecipare all'Assemblea è necessario comunicare il proprio indirizzo mail, scrivendo a: immobiliare@confagricolturabologna.it

Il Presidente
Gianni Tosi



Immobiliare
Confagricoltura Bologna s.r.l.

2) Al via le istanze di richiesta del contributo a fondo perduto ai sensi del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020).



Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020, è stato approvato il modello di istanza recante le modalità e i termini per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020.

Soggetti aventi diritto al contributo

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto:

- **dai titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR (agricoltori)** con volume d'affari nell'anno 2019 non superiore a 5 milioni di euro;
- dagli altri soggetti con ricavi di cui all'art.85, c.1, lett. a) e b) del TUIR o compensi di cui all'art. 54, c.1, del TUIR non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020.

Condizioni di accesso al contributo

- Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
- Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, cioè alla data del 31 gennaio 2020.
- Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza ed ad alcuni altri soggetti non interessanti per il settore agricolo.
- Il contributo non spetta, inoltre, se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività successiva al 30 aprile 2020, salvo per il caso dell'erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (soggetto persona fisica) titolare di partita IVA prima di tale data.

Determinazione del contributo

Il contributo è determinato applicando alla **differenza** tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali:

- **20%** per i soggetti con ricavi o compensi (o fatturato per gli agricoltori) non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge;
- **15%** per i soggetti con ricavi o compensi (o fatturato per gli agricoltori) sopra superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge;
- **10%** per i soggetti con ricavi o compensi (o fatturato per gli agricoltori) superiori a 1 milioni di euro e fino a euro 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (contributo minimo).

Presentazione delle istanze

Il contributo può essere richiesto, a partire **dal prossimo 15 giugno e fino al 13 agosto 2020** (nel caso di eredi che continuano l'attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse dal 25 giugno al 24 agosto), attraverso la presentazione di un'**istanza**, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, da parte del titolare o rappresentante dell'azienda agricola ovvero tramite un intermediario (CAF, professionisti, ecc.), delegato alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale "Fatture e Corrispettivi".

Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione dell'istanza ad un intermediario.

Nel caso in cui l'ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro, il modello dell'istanza, richiederà anche l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente ed inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diverso dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

Al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l'Agenzia delle Entrate verificherà che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

Attività di controllo

Sulla base dei dati presenti nell'istanza e prima di erogare il contributo, l'Agenzia delle Entrate effettuerà alcuni controlli per valutare l'esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria.



Successivamente all'erogazione del contributo, l'Agenzia

delle Entrate procederà al controllo dei dati dichiarati ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA, nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.

Inoltre, saranno effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali sulla base di apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e Agenzia delle Entrate.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l'Agenzia delle Entrate procederà alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione in misura pari al 30%, e gli interessi dovuti.

Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia sarà inoltre punito con la reclusione da due anni a sei anni.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale (confisca). Inoltre, in caso di indebita percezione del contributo, si applicano le disposizioni dell'articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

Infine, sulla base di apposito protocollo, l'Agenzia delle Entrate trasmetterà alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

Restituzione del contributo

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi,

versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 472/97 (ravvedimento operoso). Con successiva risoluzione saranno istituiti i codici tributo per effettuare i predetti versamenti e le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Gli uffici di Confagricoltura Bologna sono a disposizione per informazioni e chiarimenti.
(E. Cricca)

3) D.Lgs 102/2004 – DANNI CAUSATI DALL'ORGANISMO NOCIVO HALYOMORPHA HALYS (cimice asiatica).

Informiamo gli interessati che la delimitazione che ha individuato i comuni nei quali vi sono imprese agricole frutticole che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) su almeno una delle seguenti arboree **melo, pero, pesco, nettarina, actinidia**, è stata approvata dal MIPAAF il DM del 13 marzo scorso il quale ha disposto la concessione di contributi alle aziende da prelevare sul fondo di solidarietà nazionale qualora il **danno superi il 30% della PLV** aziendale 2019.



Pertanto, gli agricoltori danneggiati possono **presentare domanda** di aiuto entro 45 giorni dalla data di pubblicazione in GU ovvero **entro il 18 luglio 2020** in quanto la pubblicazione del decreto menzionato, è avvenuta lo scorso 3 giugno.

Relativamente al calcolo della PLV dell'anno 2019, i danni subiti alle colture frutticole devono essere supportati da documentazione aziendale probante (produzioni e importi incassati) qualora il dato relativo ai ricavi non fosse disponibile verranno utilizzati i prezzi massimi utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agevolate 2019.

Per la presentazione delle richieste ed eventuali chiarimenti i ns uffici sono a disposizione.
(A. Caprara)

4) Datori agricoli: Denuncia mensile INPS UNIEMNS – POSAGRI. Entrata in vigore.

Entra in vigore, a decorrere dal periodo di paga in corso al mese di aprile 2020 (dopo numerosi rinvii) anche nel settore agricolo ed in analogia a quanto già previsto per gli altri settori merceologici, il nuovo sistema mensilizzato (e non più trimestrale) di denuncia contributiva denominato Uniemens/Posagri. I datori di lavoro del settore agricolo che occupano (oltre a personale impiegatizio, per il quale già era applicato il sistema mensilizzato) operai, hanno l'onere di inviare la predetta denuncia contributiva mensile - e relativa al periodo di paga riferibile ad aprile 2020 - entro il **31 maggio 2020**.

In questa fase di avvio peraltro l' INPS – secondo quanto precisato dalla circolare dell'istituto n. 65/2019 – considererà validi anche gli invii telematici consegnati al sistema entro il 31 agosto 2020; la circolare infatti specifica al riguardo che *“sarà possibile trasmettere i flussi principali relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020”* (par. 3.1., lett. b).

Per maggiori approfondimenti relativamente alle modalità di denuncia Uniemens/Posagri si rimanda alle circolari INPS nn. 51 del 9 aprile 2020 e 65 del 10 maggio 2019; in conclusione fermo il termine di vigenza al 31 maggio prossimo l'INPS considererà utili ai fini della tariffazione dei contributi agricoli unificati - CAU- le denunce mensili Uniemens/Posagri per il trimestre comprendente i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, anche se presentate entro il 31 agosto 2020.

(M. Mazzanti)

5) Importi unitari campagna 2019. Premio zootecnia.

Si informano gli interessati che sono stati calcolati i contributi relativi ai premi accoppiati art. 52 zootecnia relativi alla domanda unica 2019.

Intervento specifico	Importo unitario in euro (d/a)
Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità	71,81
Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane	162,44
Bufale da latte	38,72
Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico	121,87
Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza	147,35
Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte	63,37
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi	40,72
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno dodici mesi	60,26
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di qualità	
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di etichettatura	
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, certificati ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012	
Agnelle da rimonta	23,41
Capi ovini e caprini macellati	5,73

(A. Caprara)

6) Raccolta firme “COLTIVARE IL PROGRESSO SCIENTIFICO: LE COLTURE SONO IMPORTANTI!”.

Sin dall'antichità, l'uomo, per addomesticare le diverse specie vegetali e animali, ha sviluppato tecniche di miglioramento genetico che impiegano incroci e selezioni finalizzati ad aumentare la produttività e la qualità dei raccolti.

Oggi siamo di fronte a nuove sfide, che necessitano di un approccio produttivo agricolo ancora più moderno, che sia efficiente nel continuare a sfamare una popolazione in netta crescita, ma altrettanto efficace nell'adattarsi agli effetti del cambiamento climatico in atto, attraverso un utilizzo sostenibile delle risorse naturali disponibili, nel rispetto del delicato equilibrio ambientale e sociale in cui ci troviamo. L'obiettivo che **Confagricoltura** intende darsi, affidandosi convintamente al supporto della ricerca scientifica, è quello di minimizzare gli impatti negativi dell'attività agricola.

La sigla NBT sta per **New Breeding Techniques**, cioè nuove tecniche di miglioramento genetico che rendono possibili modifiche estremamente precise e puntali di alcuni caratteri delle piante al fine di aumentarne la resilienza, cioè la capacità di adattarsi agli stress biotici (attacchi di funghi, virus, batteri e insetti) e abiotici (siccità, sbalzi termici, eccesso di salinità ecc.). In questo modo è possibile difendere i raccolti, sia in termini di resa che di qualità, diminuendo o eliminando l'uso di input chimici e nutrizionali, così da ridurre l'impatto ambientale dell'agricoltura, migliorare l'efficienza produttiva e aumentare la sicurezza degli alimenti.

Confagricoltura si è da sempre affidata alla scienza e ha sempre chiesto libertà di ricerca e di sperimentazione in campo, lasciando le aziende agricole libere di scegliere gli strumenti più adatti per stare sul mercato, garantendone così la vitalità.

Per far sì che le ricerche su queste nuove tecniche continuino in Europa, è **necessario** però implementare la normativa comunitaria affinché le **NBT**, in assenza di una normativa aggiornata e specifica non siano equiparate agli OGM.

Per questo **Confagricoltura** vuole supportare il gruppo di ricercatori europei che, sfruttando le regole dell'Unione, ha intrapreso un'iniziativa al fine di proporre al Parlamento europeo un testo normativo per adeguare la vecchia direttiva 18 del 2001. Perché ciò sia possibile è necessario raccogliere un milione di firme, di cui almeno **55.000 in Italia**, entro la prossima estate.

Ti chiediamo, pertanto, di **firmare** - presso tutti i nostri uffici - la dichiarazione di sostegno all'iniziativa “COLTIVARE IL PROGRESSO SCIENTIFICO: LE COLTURE SONO IMPORTANTI!”, per aggiornare la Direttiva 2001/18/CE e **consentire** la **sperimentazione** delle **NBT**.



Maggiori informazioni sulla proposta e sul suo contenuto scientifico sono disponibili al seguente sito internet, anche in lingua italiana:

<http://www.growscientificprogress.org/?lang=it>

Sul sito – che è molto completo e documentato e riporta molte informazioni sulla iniziativa ed i suoi proponenti – è anche possibile sostenere direttamente con la propria firma l'iniziativa nell'apposita sezione “Firma adesso!”. Le modalità sono oltremodo semplici e richiedono pochissimo tempo: è sufficiente indicare le proprie generalità ed i riferimenti di un proprio documento valido di identità.

Il Presidente
Guglielmo Garagnani

7) Contributi INPS : quadro riassuntivo sospensione dei versamenti per Aziende agricole datrici di lavoro.

La recente emergenza sanitaria, ancora non completamente esauritasi, ha generato una abnorme produzione normativa legislativa, procedimentale ed amministrativa; in particolare, i vari decreti legge succedutisi hanno previsto la sospensione dei versamenti contributivi e, sovente degli adempimenti amministrativi, previsti in capo alle aziende e datori di lavoro dell'agricoltura.

Si riassumono, di seguito, i vari procedimenti di sospensione.

Si ricorda sul punto in specie la circolare I.N.P.S. n. 64/2020, utile per gli eventuali approfondimenti. Le aziende interessate alle proroghe hanno l'onere di presentare apposita domanda con modalità esclusivamente telematica, servendosi delle utilità presenti nella sezione del sito istituzionale INPS "domande telematiche" del cassetto previdenziale.

I codici di autorizzazione per lo slittamento del pagamento saranno poi attribuiti in via automatica dall'I.N.P.S. medesimo.

NORMA	AZIENDE AGRICOLE INTERESSATE	PERIODO DI SOSPENSIONE	VERSAMENTI CONTRIBUTIVI E ADEMPIMENTI SO-SPESI	TERMINE E MODALITÀ DEL VERSAMENTO/ADEMPIMENTO	CODICI DI AUTORIZZAZIONE	CIRC. INPS
Art. 62, comma 2 e 5, D.L. n. 18/2020	Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente	8 marzo – 31 marzo 2020	- Operai : contributi in scadenza il 20 marzo 2020 relativi al 3° trimestre 2019 - Impiegati : contributi in scadenza il 20 marzo 2020 relativi a febbraio 2019	Entro 16/9/2020 (in un'unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo con prima rata a decorrere dal 16 settembre 2020)	A tali posizioni sarà attribuito il codice di autorizzazione "7Q"	n. 52/2020
Art. 61, commi 2 e 4, D.L. n. 18/2020	Aziende agrituristiche	2 marzo – 30 aprile 2020	- Operai : contributi in scadenza al 20 marzo 2020 relativi al 3° trimestre 2019; trasmissione dei flussi di denuncia della manodopera occupata nel 1° trimestre 2020 - Impiegati : contributi in scadenza il 20 marzo 2020 ed il 16 aprile 2020 relativi rispettivamente a febbraio e marzo 2020; denunce contributive in scadenza nel periodo	Entro 16/9/2020 . I versamenti vanno effettuati in un'unica soluzione o 4 mensili di pari importo con prima rata a decorrere dal 16 settembre 2020).	A tali posizioni sarà attribuito il codice di autorizzazione "7L"	n. 37/2020 n. 52/2020

NORMA	AZIENDE AGRICOLE INTE-RESSATE	PERIODO DI SOSPENSIONE	VERSAMENTI CONTRIBUTIVI E ADEMPIMENTI SO-SPESI	TERMINE E MODALI-TÀ DEL VERSAMEN-TO/ADEMPIMENTO	CODICI DI AU-TORIZZAZIONE	CIRC. INPS
- Art. 18, commi 3 e 4, D.L. n. 23/2020 - Art. 126, comma 1, D.L. n. 34/2020	Soggetti eser-centi attività d'impresa, arte o professione con riduzione del fatturato di almeno il 33% del fatturato (con ricavi non superiori a 50 milioni) e con riduzione di al-meno il 50% del fatturato (con ricavi superiori a 50 milioni di eu-ro)	1°aprile - 31 maggio 2020	Versamenti contri-butivi - Operai: nessuna scadenza - Impiegati: contri-buti in scadenza il 16 aprile 2020 e il 16 maggio 2020 relati-vi rispettivamente a marzo e aprile 2020	Entro 16/9/ 2020 (in un'unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo con prima rata a de-correre dal 16 set-tembre 2020).	A tali posizioni sarà attribuito il codice di auto-rizzazione "7G"	n. 59/2020
- Art 78, com-ma 2-quinquiesde-cies, D.L. 18/2020 - Art. 61, comma 2, D.L. n. 18/202014	Imprese del set-tore florovivaisti-co	30 aprile – 15 luglio 2020	-- Operai: contributi in scadenza il 16 giugno 2020 relativi al 4° trimestre 2019; denuncia di mano-dopera relativa al 1° trimestre 2020 (scadenza 30 aprile 2020); - Impiegati: contri-buti in scadenza il 16 maggio e il 16 giugno 2020 relativi rispettivamente ad aprile e maggio 2020; denunce contributive in sca-denza nel periodo	Entro 31/7/ 2020 . I versamenti vanno effettuati in un'unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo con prima rata a decorrere dal 31 luglio 2020	A tali posizioni sarà attribuito il codice autoriz-zazione "7S"	n. 64/2020
- Art. 1, com-ma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27 - Art. 5, D.L. n. 9/2020	Tutti i soggetti operanti nelle "Zone rosse"	23 febbraio – 30 aprile 2020	- Operai: contributi in scadenza il 20 marzo 2020 relativi al 3° trimestre 201917; trasmissione dei flussi di denun-cia della manodo-pera relativi ai pe-riodi retributivi del 1° trimestre 2020 - Impiegati: contri-buti in scadenza il 16 marzo 2020 e il 16 aprile 2020 relati-vi rispettivamente a febbraio e marzo 2020; denunce contributive in sca-denza nel periodo	Entro 16/9/ 2020 . I versamenti vanno effettuati in un'unica soluzione o 4 mensili di pari im-porto con prima rata a decorrere dal 16 settembre 2020	A tali posizioni sarà attribuito il codice autoriz-zazione "7H"	n. 37/2020

8) Esonero contributi giovani lavoratore autonomi agricoli.

L'**INPS** con recente circolare (n. 72 del 9/06/2020) ha informato, le proprie sedi e gli utenti, in ordine alle procedure previste - in favore dei coltivatori diretti (C.D.) ed imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) - per accedere allo sgravio contributivo, già sancito normativamente (per il 2017, con legge n. 232/2016 e per il 2018 con legge n. 205/2017) per nuovi iscritti alla gestione agricola INPS. Per il corrente 2020 la legge di bilancio (art. 1 comma 503) prevede infatti, in caso di nuova iscrizione all'INPS, per i coltivatori diretti e agli IAP "under 40" lo sgravio totale dei contributi pensionistici per i primi 24 mesi di iscrizione alla gestione autonoma (ricordiamo che in precedenza la agevolazione era prevista, con modalità decrescenti, per i primi cinque anni).

Come si può agevolmente notare la norma in commento (che non ha effetto retroattivo) nulla prevede (in modo bizzarro invero) per gli iscritti nel 2019 che restano, immotivatamente, discriminati. Lo sgravio del pagamento contributivo 2020 e 2021 si applica ai soli contributi INPS - IVS e cioè finalizzati alla tutela pensionistica dei coltivatori diretti e IAP dell'invalidità, della vecchiaia e per i superstiti. Rimangono viceversa da pagare i contributi INPS previsti per la tutela della maternità ed quelli infortunistici INAIL escussi sempre dall'INPS ma di competenza dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL (salvo che per gli iscritti IAP che, per legge, non sono assoggettati all'assicurazione INAIL).

Si rammenta che, nonostante lo sgravio, la misura della pensione, in corso di maturazione per l'iscritto, sarà comunque piena, secondo le ordinarie regole della gestione autonoma agricola.

La circolare INPS ricorda che tale sgravio non potrà essere cumulato *"con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento"*; secondo l' INPS, sono infatti soggetti alla predetta incumulabilità i titolari di pensione ultrasessantacinquenni (che hanno diritto alla riduzione al 50% dei contributi) nella alquanto remota ed improbabile situazione nella quale il coltivatore over 65 risulti iscritto all'INPS come unità attiva del giovane iscritto CD, nonché per l'ipotesi di riduzione contributiva INAIL.

Allo sgravio in esame si applica il sistema comunitario, previsto per gli aiuti di stato, cd. regime "de minimis", rammentiamo che nel settore agricolo la norma prevede il limite agevolativo sino a 20.000 euro da fruire in tre esercizi (25.000 in casi specifici). La circolare INPS, analogamente a quanto previsto in precedenza, precisa che lo sgravio non compete agli iscritti, alla gestione CD o IAP, in via automatica ma solamente previa specifica istanza da trasmettere all'INPS unicamente in modalità telematica.

La procedura licenziata dall'Istituto è rinvenibile nell'ambito del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, sezione "Comunicazione bidirezionale" > "Invio comunicazione", utilizzando il modello telematico "Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2020 (CD/IAP2020)".

Si ricorda che per essere ammessi allo sgravio contributivo il lavoratore autonomo deve aver presentato nei termini previsti la comunicazione di inizio attività in agricoltura, con attribuzione del relativo Codice Azienda; la circolare in commento sancisce al riguardo che *"per le iscrizioni alla gestione agricola autonoma di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali non ancora perfezionate, per le quali vi è comunque l'attribuzione del codice azienda, le domande di ammissione al beneficio saranno acquisite ed elaborate dopo il perfezionamento dell'iscrizione alla gestione"*.

Dal punto di vista procedurale l'INPS comunica che l'istanza di ammissione dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività; le domande presentate oltre 210 giorni dall'inizio dell'attività (tenendo quindi conto dell'obbligo di denuncia di inizio attività che è di 90 giorni)



saranno pertanto dall'INPS respinte. Tale disposizione pare opinabile poiché la legge istitutiva dello sgravio non prevede all'uopo specificamente un termine. Secondo la circolare l'esito dell'istanza (vuoi di ammissione, vuoi di rigetto) sarà comunicata a cura dell'INPS nell'ambito del Cassetto previdenziale per i lavoratori autonomi agricoli; in caso di esito positivo l'INPS indicherà anche l'ammontare dello sgravio spettante.

Si rammentano, per eventuali altri aspetti interpretativi, le precedenti circolari emanate in tema dall'INPS (n. 164/2017 e 36/2018) in relazione alle leggi di bilancio per il 2017 e per il 2018.

Preme in questa sede ricordare i requisiti fondamentali sottesi ed impedienti: l'ammissione allo sgravio è previsto unicamente per il giovane agricoltore che non sia mai stato iscritto alla previdenza agricola, in qualità di "capo" del nucleo familiare coltivatore diretto per cui chiede l'iscrizione e che la nuova iscrizione sia connessa alla realizzazione di una "nuova forma imprenditoriale agricola".

Rispetto alla circolare occorre poi sottolineare il forte ritardo nella pubblicazione dei chiarimenti applicativi dello sgravio contributivo, ritardo che rischia di comprometterne la concreta fruizione da parte dei giovani agricoltori.

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria Stefania Devescovi

Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00



Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna